COMMISSIONE PER LE BELLEZZE NATURALI

DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 1949 .

Il giorno 7 marzo 1949, alle ore 17,30', in seguito ad invito diramato dal Sig. Presidente Prof.Dott.Cav.uff.Silvio Vardabasso, con lettera n.219/161 del 2 marzo 1949, si è riunita presso la Sede della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della Sardegna, la Commissione per le Bellezze Naturali della Provincia di Cagliari.

Sono presenti alla riunione il Presidente predetto; il Prof.Raffaele Delogu, Vicepresidente; il Dott. Giuseppe Faggioli, in rappresentanza del Presidente dell'Ente Provinciale del Turismo; il Dott. Ing.Cav. Giacomo Crespi, in rappresentanza del Sindaco della città di Cagliari; il Comm.Ing. Dionivi Scano, rappresentante della Categoria degli Industriali; il Prof. Felice Melis Marini, rappresentante della Categoria dei Professionisti ed Artisti; il Dott. Gaetano Vita, quale membro aggregato in rappresentanza dell'Ispettorato delle Foreste. Segretario, il Dott. Guido Crudeli, architetto presso la Soprintendenza.

E' assente, senza giustificazione, il Dott. Domenico Olla, rappresentante della Categoria degli Agricoltori.

Sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti :

1°- Conferma dei vincoli alle bellezze naturali e panoramiche della Città di Cagliari, emanati in base alle Legge 11 giugno 1922, n.778;

2°- approvazione dei vincoli alle bellezze individue e d'assieme della città di Cagliari, proposti a sensi della Legge 29 giugno 1939, n.1497.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Ha la parola il Vice-presidente, il quale, per quanto inerisce al primo argomento posto all'ordine del giorno, rileva che tutti i vincoli a bellezze naturali e panoramiche della città di Cagliari, emanati presedentemente alla Legge 29/6/1939, n.1497, sono stati imposti con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della Legge 11/6/1922, n.778 e che pertanto detti vincoli debbono ritenersi pienamente validi anche a sensi e per gli effetti della Legge 29 giugno 1939, n.1497, giusta il disposto dell'art.18 della medesima.

Passando al secondo argomento posto all'ordine del giorno il Vice-presidente da lettura della lettera del Ministero della Pubblica Istruzione -Direzione Generale Antichità e Belle Arti- n.4317 del 24 giugno 1948 con la quale si prescrive che le proposte di vincolo a bellezze naturali e panoramiche della città di Cagliari formulate dalla Commissione per le Bellezze Naturali nella seduta del 15 gennaio 1942, vengano sottoposte all'esame della attuale Commissione Provinciale.

Il Vice-presidente passa pertanto ad illustrare alla Commissio-

./.

ne le proposte medesime le quali, vengono esaminate particolarmente a cominciale dalle bellezze individue per le quali la Commissione a maggioranza è nel ritenere che debbano essere vincolate mediante la procedura prevista all'art.6 della Legge 29/6/1939, n.1497 e cioè con notificazione in via amministrativa ai singoli proprietari.

A riguardo delle medesime la Commissione a maggioranza

d e l i b e r a

1°- di dichiarare soggetto alle disposizioni della Legge 29 giugno 1939, n.1497, il Giardino Pubblico di proprietà del Demanio Comunale sia per la bellezza del parco alberato sia per la singolarità geologica dello strapiombo roccioso che domina il parco medesimo, sia, infine, perchè lo stesso costituisce per tutta la sua estensione punto di vista di eccezzionale complesso panoramico.
Il realtivo vincolo è da intendersi nel senso del divieto assoluto di modificazione della destinazione attuale.

2°- di dichiarare soggetto alle disposizioni della Legge predetta, l'Orto Botanico tanto per la bellezza della vegetazione che per essere le zone alte del detto Orto punti di vista panoramici dominanti sugli stagni, il mare e la catena montuosa ad occidente della città.
Il relativo vincolo è da intendersi nel senso che è fatto divieto assoluto di modificazione della destinazione attuale a giardino.

3°- dichiarazione soggetta alle disposizioni della Legge citata la zona alberata a pini posta a nord-est del Viale Buoncammino e ciò tanto per la bellezza in se stessa della alberatura quanto per evitare che eventuali costruzioni a carico di detta zona possano obliterare o comunque limitare la piena visibilità dal Viale del Buoncammino e dal belvedere col quale il medesimo termina, del panorama verso gli stagni e la plaga a nord ed oriente del Campidano.
Il relativo vincolo consisterà nel divieto assoluto di modificazione della attuale destinazione a zona alberata.

Esaurito l'esame delle bellezze individue, il Vice-presidente passa ad illustrare le proposte di vincolo già formulate per le bellezze d'assieme e a riguardo delle medesime la Commissione è a maggioranza nell'indicare, come da adottare per l'imposizione dei relativi vincoli, la procedura prevista negli articoli 2 e seguenti della Legge 29/6/1939, n.1497 e cioè mediante pubblicazione all'albo del Comune interessato, successiva approvazione del Ministero competente e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto inerisce alle bellezze d'assieme la Commissione a maggioranza

d e l i b e r a

1°- di dichiarare soggetti alle disposizioni della Legge 29/6/1939, n.1497, i terreni e fabbricati a valle della Passeggiata del Buoncammino, quali delimitati nella mappa che forma parte inte-

./.

grante del presente verbale, e ciò allo scopo di evitare che eventuali non regolate costruzioni o sopraelevazioni a carico di detta zona possano recare pregiudizio alla visuale panoramica di eccezzionale bellezza che attualmente si gode dalla passeggiata medesima.
Il relativo vincolo consisterà nel divieto di costruzione e sopraelevazione oltre la quota di m.4 (metri quattro) sotto il piano di calpestio del viale superiore del Buoncammino.

2°- di dichiarare soggetti alle disposizioni della Legge citata i terreni e fabbricati a valle dei Bastioni medioevali e cinquecenteschi del Balice, lungo la Via Giovanni Spano e lungo la Via Mazzini e ciò allo scopo di impedire che eventuali costruzioni possano compromettere la visuale panoramica che per diversi tratti attualmente si gode e per altri potrà godersi dopo l'attuazione del Piano Regolatore, dall'alto dei Bastioni e delle cortine.
Il relativo vincolo consisterà nel divieto di costruzione o sopraelevazione o ricostruzione dei fabbricati posti o già esistenti al piede dei Bastioni e delle cortine.

3°- di dichiarare egualmente soggetti alla Legge citata i terreni e fabbricati a valle del Giardino Pubblico in modo da impedire che possa essere limitata o comunque compromessa la libera visibilità del panorama che attualmente si gode dal Giardino medesimo.
Il relativo vincolo si intende previsato per la zona sub B dell'unita planimetria nell'obbligo di limitare le nuove costruzioni al rapporto di 1/3 a giardino a 2/3 costruibili sull'area totale dei singoli lotti, e tanto per le nuove costruzioni come per le eventuali sopraelevazioni nell'obbligo di non superare la quota massima di m.1,00 (metri uno) sotto al piano di calpestio del Viale esterno del Giardino Pubblico; per la zona sub C della predetta planimetria nell'obbligo di sottoporre i progetti di eventuali costruzioni o sopraelevazioni al preventivo nulla-osta della Soprintendenza competente; e, infine, per la zona sub A nell'obbligo di mantenere l'attuale destinazione con divieto assoluto di costruzione o sopraelevazione salvo che per impianti del servizio Comunale dell'acquedotto che si rendessero tecnicamente necessari e da attuarsi previo nulla-osta della Soprintendenza competente.

Poichè il Vice-presidente vota a favore della imposizione del vincolo sub A dichiarandi peraltro di intendere la "destinazione" della relativa zona come destinazione "anche a zona alberata" la Commissione, sentita la predetta riserva, precisa a maggioranza, quanto al vincolo della zona stessa che debbasi mantenere l'attuale destinazione con divieto assoluto di costruzione o sopraelevazione salvo che per gli impianti del servizio Comunale dell'acquedotto che si rendessero tecnicamente necessari, da attuarsi previo nulla-osta della Soprintendenza competente, mantenendosi ~~in ogni caso~~ l'attuale caratteristica di zona alberata.

L'Ing. Scano, mentre esprime parere favorevole per l'inclusione -ad eccezione della zona a valle del Giardino Pubblico compresa

./.

tra le Vie la Vega, Piazza Pirri, Via Tristani e zona del serbatoio dell'acquedotto- delle cose, delle località e delle bellezze naturali e panoramiche indicate negli elenchi rimessi come guida per la discussione, si dichiara dolente di non poter approvare le imposte limitazioni, le norme tecniche, i divieti e particolarmente quello di cambiare la destinazione dell'immobile per le ragioni che sono esposte nel memoriale che si ~~prega si~~ allegare al verbale.

L'Ing. Scano non si nasconde che questa sua dichiarazione no sia imparziale contrasto con voti precedenti emessi dalla Commissione che presiedeva, ma tiene a rilevare che le proposte furono presentate verbalmente nelle riunioni senza preventiva trasmissione delle proposte e degli elementi atti ad illustrarle, mentre oggi si è potuto addivenire ben preparati, avendo la Presidenza con lodevale criterio trasmesso giorni prima dell'odierna seduta a ciascuno dei componenti la Commissione un ben compilato elenco con le classifiche e una planimetria d'insieme in scala 1:4000 nella quale sono indicate chiaramente le diverse zone.

Il Vice-presidente preso atto della dichiarazione soprariportata, tiene a precisare che i lavori della Commissione ai quali l'Ing.Scano si riferisce, furono presieduti dal medesimo e che pertanto le manchevolezze dallo stesso rilevate non possono essere imputate alla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie.

Il Presidente, data l'ora tarda, concordenmente con la Commissione decide di rinviare la seduta per l'esame degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno alla data del 16 marzo successivo.

IL PRESIDENTE

IL VICE=PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

LA COMMISSIONE .

ing. Giacomo Crespi

ing. Dionigi Leana

Felice Melis Marini

dr Giuseppe Fagiuoli

dott Nella Luciano